

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE SECONDA

**Registro Ordinanze:5567/2004**

**Registro Generale: 9233/2004**

nelle persone dei Signori:

**ROBERTO CAPUZZI** Presidente  
**GIUSEPPE SAPONE** Cons. , relatore  
**ANNA BOTTIGLIERI** Ref.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **20 Ottobre 2004**

Visto il ricorso 9233/2004 proposto da:

*AAPI - ASSOCIAZIONE AZIENDE PUBBLICITARIE ITALIANE ED ALTRE  
SOC APA SRL  
SOC IGP DECAUX SPA  
SOC PUBBLI-A SPA  
SOC ZANGARI SRL*

rappresentato e difeso da:

*FRASCAROLI AVV. RUGGERO  
FRASCAROLI AVV. ANDREA*

con domicilio eletto in ROMA

*V.LE REGINA MARGHERITA, 46  
presso  
FRASCAROLI AVV. RUGGERO*

**contro**

*COMUNE DI ROMA*

rappresentato e difeso da:

*BARONI AVV. MASSIMO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA TEMPIO DI GIOVE, 21*

*presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,  
- della deliberazione n. 426 del 2.07.2004, con cui la Giunta Comunale di Roma ha deliberato di approvare, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi, le seguenti integrazioni della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1689/97, riguardante il procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, ferme restando le disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 254/95 e successive integrazioni e modificazioni;  
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.  
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI ROMA*

Udito il relatore Cons. GIUSEPPE SAPONE e uditi gli avv.ti Frascaroli e Baroni;  
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente alla disposizione (art. 1, comma 10) che stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell'atto di autocertificazione, che l'intimata amministrazione provvederà a fissare di nuovo tenendo conto della concreta situazione della ricorrente;

**P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 20 ottobre 2004

Presidente

Consigliere